



**CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PER I MINORENNI**

La Corte così composta:

Anna Maria Pagliari	Presidente relatore
Anna Chiara Giammusso	Consigliere
Marco Ulzega	Consigliere
Paolo Micozzi	Consigliere Onorario
Silvia Piccione	Consigliere Onorario

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento, sul rinvio della Corte di Cassazione, iscritto al n. RG 50372/2025 e  
trattenuto in decisione all'udienza del 21 gennaio 2026, promosso  
da

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli  
Avv. Egidio Lizza e Mirella Zagaria, per procura allegata al ricorso

Ricorrente in riassunzione

nei confronti di

**[REDACTED]** rappresentata e difesa dagli Avv.  
Girolamo Coffari di Gilferraro e Avv. Maria Beatrice Ruggiero, per procura allegata  
alla memoria di costituzione

Convenuta in riassunzione

e

**Avv. ENRICO RONCHINI** (c.f. RNCNRC58P07H501G) **N.Q. DI  
CURATORE SPECIALE** del minore **LORENZO APADULA** (nato a Roma il 15  
febbraio 2010), giusto decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 3 febbraio  
2021, che si difende in proprio

Convenuto in riassunzione

e

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I  
MINORENNI**

e

con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello

oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 29690/2024 emessa dalla Suprema Corte – Sezione Prima Civile in data 10 ottobre 2024 e depositata in data 19 novembre 2024 che ha cassato con rinvio il decreto della Corte di Appello di Roma – Sezione per i Minorenni n. cron. 369/2023 emesso nell'ambito del giudizio n. 50965/2022.

#### Premessa

La Corte d'appello di Roma – Sezione per i Minorenni, con decreto n. cron. 369/2023 del 3 - 10 ottobre 2023, pronunciando in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 9691/2022 sui ricorsi in riassunzione riuniti e proposti nel maggio 2022 da GIUSEPPE APADULA e LAURA MASSARO, accoglieva il reclamo di quest'ultima avverso il decreto del 4 giugno 2021, con il quale il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto la decadenza di LAURA MASSARO dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio LORENZO (nato il 15 febbraio 2010), ordinando che il minore fosse collocato in casa-famiglia e che fossero temporaneamente sospesi i suoi rapporti con la madre.

In particolare, i giudici del rinvio, all'esito di istruttoria, consistita nell'ascolto del minore e in nuova CTU psicologica, su parere del PG (contrario all'accoglimento del reclamo), hanno così disposto: *“ripristina la responsabilità genitoriale di Laura Massaro, dichiarata decaduta dal Tribunale per i minorenni con il provvedimento depositato il 4.6.2021, sul figlio Lorenzo Apadula, limitatamente alla sua gestione ordinaria;*

*revoca la nomina del tutore;*

*fermo restando il collocamento del minore presso l'abitazione materna, ne dispone l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che assumeranno nell'interesse di Lorenzo tutte le decisioni più importanti;*

*incarica i Servizi di monitorare l'evoluzione psicofisica del minore effettuando colloqui periodici con la scuola, con l'ospedale Bambin Gesù e con lo psicoterapeuta di Lorenzo, relazionando al riguardo, a scadenza almeno semestrale, il Giudice Tutelare, nonché relazionando immediatamente al PMM, qualora ravvisino comportamenti pregiudizievoli all'interesse del minore, posti in essere da Laura Massaro; dispone che il TSMREE della Asl di competenza prenda in carico Lorenzo e si relazioni periodicamente con i Servizi affidatari;*

*conferma la previsione di un contributo per il mantenimento del minore, a carico del padre, nell'importo già stabilito di € 500,00 mensili, fermo l'adeguamento secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;*

*respinge la domanda formulata da Giuseppe Apadula nei confronti di Laura Massaro ex art. 709 ter c.p.c.;*

*compensa le spese di lite tra le parti, tanto per il giudizio di legittimità, quanto per la presente fase processuale;*

*pone definitivamente a carico di Laura Massaro e Giuseppe Apadula in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.*

Avverso la suddetta pronuncia GIUSEPPE APADULA ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 29690/2024 del 10 ottobre – 19 novembre 2024, ha accolto il sesto motivo di ricorso (“*Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.*”) e cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. A parere della Corte di Cassazione, la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto che la MASSARO ha tenuto nel corso degli anni comportamenti di mancata collaborazione all’attuazione della ricostituzione di un rapporto padre-figlio, ha respinto, in tal senso contraddicendosi, la domanda avanzata dall’APADULA di condanna della donna ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. in ragione del “*difetto di prescrizioni cui la Massaro debba attualmente attenersi?*” – da individuarsi, invero, nell’impedimento all’esercizio della bigenitorialità che la stessa Cassazione affermava essere stato “*accertato incontrovertibilmente*”. Pertanto, fermo restando che “*deve ritenersi comprovato, ed anzi coperto da un giudicato interno, un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di visita del padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento*” (cfr. pag. 23 dell’ordinanza della Cassazione), la Suprema Corte ha affidato alla Corte di Appello il compito di riesaminare la richiesta dell’APADULA di sanzione ex art. 709 ter c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) sulla base dell’inadempimento passato.

Ha presentato ricorso in riassunzione, in data 18 febbraio 2025, l'APADULA, formulando le seguenti conclusioni: *“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente ricorso in riassunzione:*

*1. accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle prescrizioni giurisdizionali e commissione di condotte ostative al corretto svolgimento delle modalità di affidamento ad opera della sig.ra Massaro e, per l'effetto, condannarla, ai sensi dell'art. 709 ter, 2 co, n. 3, al pagamento, in favore del Sig. Apadula, di €. 300.000,00 (parametrato, in via equitativa, al danno da perdita del figlio), ovvero in alternativa, di €. 431.000,00 (somma commisurata, in via equitativa, in relazione alle molteplici condotte illecite compiute nel corso dei procedimenti) e, in via subordinata rispetto alle precedenti, alla somma di €. 250.000,00 (commisurata, in via equitativa, in base alle condotte tenute nei diversi periodi di tempo che vengono in rilievo);*

*2. accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle prescrizioni giurisdizionali disposte dal decreto della Corte d'appello di Roma n. 369/2023 del 10.10.2023, RG n. 50965/2022 e, per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la sig.ra Massaro al pagamento in favore del sig. Apadula di una somma pari a €. 24.000 in totale per le condotte illecite tenutesi sino ad oggi, che andrà aumentata di €. 500,00 per ogni ulteriore impedimento fino alla pronuncia della decisione che conclude il presente giudizio;*

*3. applicare, in caso di perdurante inadempienza alle prescrizioni di cui al decreto della Corte d'appello n. 369/2023, la sanzione di cui all'art. 473 bis.39, lett. b), cpc, consistente in una somma di €. 500,00 da versare in favore del Sig. Apadula;*

*4. condannare la sig.ra Massaro al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione RG n. 6016/2024, nonché del presente giudizio, in favore del sig. Apadula.*

*[...] In via istruttoria:*

*Si formula richiesta di ordinare ai Servizi Sociali del Municipio Roma X il deposito di una relazione, ove vengano descritte con precisione le condotte illecite che hanno ostacolato e ostacolano tutt'oggi la loro attività, nonché il soggetto che le pone in essere”.*

Il danno lamentato dall'APADULA consisterebbe, dunque, nella perdita definitiva del rapporto padre-figlio, riconducibile al danno da privazione del rapporto parentale.

Si è costituita, in data 29 settembre 2025, la MASSARO, chiedendo di respingere le richieste di merito e istruttorie *ex adverso* presentate e di condannare l'APADULA al

pagamento delle spese anche del giudizio di legittimità. Nella sua memoria, la resistente sostiene che:

- l'infondatezza della domanda di parte ricorrente sarebbe evidente, trovando il ricorso unica base giuridica nella c.d. PAS (Sindrome di Alienazione Parentale), teoria para-scientifica e para-giuridica che la Corte di Cassazione avrebbe dichiarato in numerose sentenze inutilizzabile nelle aule di Giustizia perché priva di dignità scientifica (Cass. Civ., Sez. I, 20/03/2013, n. 7041; Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2019, n. 13274; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2021, n. 13217);
- mancherebbe l'individuazione di comportamenti concreti rilevati da un'indagine a carattere giuridico (non essendo sufficiente un'indagine clinica, come quella fornita dalle CTU) necessari per fondare una condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..

Infine, la resistente rappresenta che l'APADULA starebbe mettendo in atto da anni un vero e proprio *stalking* giudiziario nei suoi confronti, essendo stata attinta da numerose denunce che sarebbero state quasi tutte archiviate negli anni (la finalità di parte ricorrente sarebbe quella di utilizzare il figlio come strumento di ritorsione, senza preoccuparsi delle sue reali esigenze), comportamento che l'avrebbe costretta a presentare una querela a carico dell'APADULA per i delitti p. e p dagli artt. 81 cpv., 612 bis commi 2 e 3, 595 comma 3 c.p., mentre, per altro verso, il procedimento penale (attualmente nella fase del dibattimento di primo grado) che vede imputata la MASSARO sarebbe affetto da nullità per violazione dell'art. 649 c.p.p. (*ne bis in idem*), oltre a prevedere capi di imputazione generici e, quindi, violativi dell'art. 552 comma 1 lett. c) c.p.p..

In data 30 settembre 2025 si è costituito il Curatore Speciale del minore, Avv. Enrico Ronchini, il quale ha chiesto di disporre l'acquisizione, per il tramite del Servizio Sociale affidatario e del TSMREE territorialmente competente, di un aggiornamento specifico sullo stato dei percorsi psicoterapeutici di LORENZO e sulla presa in carico del TSMREE (rilevato il continuo immobilismo della MASSARO e il suo perdurante atteggiamento oppositivo nei confronti dell'APADULA). Nel merito del rinvio della

Corte di Cassazione ha rimesso alla valutazione di questa Corte la determinazione del profilo risarcitorio prospettato dall'APADULA.

Il 16 gennaio 2026 APADULA e MASSARO hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, insistendo per le rispettive conclusioni già formulate.

Il 19 gennaio 2026 anche il curatore speciale del minore ha depositato note scritte, insistendo nell'istanza istruttoria articolata in sede di costituzione.

In data 19 gennaio 2026 il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, rimettendosi alla Corte per l'individuazione del *quantum* risarcitorio così come degli obblighi di fare/non fare.

All'esito della camera di consiglio, la Corte ha così deciso.

#### Motivazione

In via preliminare, deve rilevarsi l'inutilizzabilità processuale della documentazione depositata, tanto dalla difesa dell'APADULA quanto dalla difesa della MASSARO, successivamente alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, essendo spirati i termini perentori fissati per l'esercizio del contraddittorio. Tale inutilizzabilità comporta, pertanto, che i suddetti atti siano considerati *tamquam non essent*.

Passando al merito del ricorso in riassunzione, appare doveroso delineare il quadro normativo di riferimento, funzionale a circoscrivere il *thema decidendum* del presente giudizio di rinvio.

L'APADULA, tanto in sede di ricorso per Cassazione quanto oggi dinnanzi alla Corte di Appello, invoca l'applicazione cumulativa di tre norme: gli artt. 709 ter, 614 bis e 473 bis.39 c.p.c..

L'ordinanza n. 29690/2024 della Prima Sezione della Suprema Corte al punto 8 della motivazione (da pag. 24 a pag. 32) argomenta la natura giuridica e il regime intertemporale delle disposizioni citate.

L'art. 709 ter c.p.c. – dapprima implementato dalla l. 206/2021 e poi abrogato dal d.lgs. 149/2022 e sostituito dal nuovo art. 473 bis.39, seppure con alcuni correttivi – prevedeva (e prevede ancora oggi in una sede diversa), in relazione a gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore, la possibilità per il Giudice di adottare, su istanza di parte (oggi anche su iniziativa officiosa), dei provvedimenti (anche in via cumulativa)

che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria, oltre che al risarcimento del danno nei confronti del minore e/o dell'altro genitore: tale previsione è stata introdotta dal legislatore del 2006 sul modello dei c.d. "*punitive damages*", molto diffusi nei paesi di *Common law*, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla c.d. "*malice*" (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali.

In relazione a tale previsione la citata pronuncia della Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità, nel presente giudizio, del vecchio testo dell'art. 709 ter c.p.c. (con particolare riferimento al comma 2, seconda parte), che così recitava: "*In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il Giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende*". Questo perché, come specificato nella suddetta ordinanza, l'implementazione ad opera della l. 206/2021 ha trovato applicazione, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 37 legge delega), solo con riferimento ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022, mentre il nuovo art. 473 bis.39 c.p.c. (che, come detto, ha sostituito l'abrogato art. 709 ter c.p.c.) trova oggi applicazione solo ai procedimenti iscritti in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.

Esclusa, pertanto, l'applicabilità al presente giudizio del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., il cui testo risulta essere la fusione in una unica disposizione di legge tanto del vecchio art. 709 ter c.p.c. implementato ex l. 206/2021 quanto dell'art. 614 bis c.p.c., il Giudice di legittimità, nell'ordinanza citata, ha altresì respinto la possibilità per l'APADULA di chiedere in sede di rinvio il riconoscimento dello strumento delle c.d. "*astreintes*".

L'istituto contemplato dall'art. 614 bis c.p.c. (oggi art. 473 bis.39 c.p.c.) è stato introdotto nel 2009 con la finalità non tanto di sanzionare *ex post* violazioni già verificatesi bensì di evitare *ex ante* l'inadempimento futuro, mediante la condanna al

pagamento di una somma di denaro, destinata ad accrescersi con il protrarsi della condotta indesiderata e ad acquistare automaticamente efficacia di titolo esecutivo. È una misura compulsoria, comminata dal Giudice in via accessoria a una propria statuizione (una condanna in senso ampio, comprensiva di ogni provvedimento che impone l'osservanza delle previsioni degli obblighi infungibili adottate nell'interesse del figlio), quale strumento diretto a prevenire a priori l'inosservanza di *“obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”* oggetto di riconoscimento giudiziale.

L'ordinanza della Cassazione, in tal senso, risulta chiara: riconosce come l'APADULA nel sesto motivo di ricorso abbia denunciato soltanto la violazione dell'art. 709 ter c.p.c., non essendovi alcuna doglianza in relazione alla mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione anche dell'art. 614 bis c.p.c. (*“pure originariamente formulata dal ricorrente nelle sue conclusioni del ricorso in riassunzione”*); riconosce altresì come il disposto dell'art. 709 ter c.p.c. applicabile *ratione temporis* non contempli espressamente l'applicazione delle *astreintes*, come è invece oggi consentito dal nuovo art. 473 bis.39 c.p.c.; prescrive, quindi, alla Corte di Appello in sede di rinvio il solo compito di *“riesaminare la possibilità di riconoscere la sanzione sulla base dell'inadempimento passato”*, ammettendo tuttavia *“quanto alla misura delle astreintes ed alla loro adozione possibile in futuro, che alle prescrizioni, disposte nell'ambito dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali ed all'attività anche di monitoraggio, si dovrà attenere in primis proprio la signora Massaro, cui già la Corte di merito ha rivolto l'invito a prestare la necessaria collaborazione e ad abbandonare i «pervicaci comportamenti ... (accertati, nei diversi gradi di merito, anche tramite 4 diverse CTU, sostanzialmente convergenti nelle risultanze)» consistiti «nell'ostacolare l'esecuzione dei diversi provvedimenti nel tempo adottati dal Tribunale per i minorenni e da questa Corte». Eventuali futuri comportamenti ostativi formeranno oggetto di valutazione anche ai sensi del nuovo disposto normativo, sopra richiamato, con possibilità per il giudice di adottare d'ufficio le misure di coercizione indiretta”* (pag. 32 dell'ordinanza n. 29690/2024 della Suprema Corte).

Detto altrimenti, questa Corte di Appello è chiamata oggi a vagliare, in applicazione del principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione, la fondatezza della richiesta risarcitoria del ricorrente in riassunzione per quanto riguarda gli inadempimenti passati; con specifico riguardo agli inadempimenti futuri della MASSARO alle prescrizioni rivoltegli dall'Autorità Giudiziaria (così come risultanti, da ultimo, dal

decreto della Corte di Appello n. cron. 369/2023), l'APADULA potrà presentare un autonomo ricorso ai sensi del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c. volto al riconoscimento dello strumento dell'*astreinte* applicabile in relazione alle condotte ostative materne che si saranno eventualmente verificate da quel momento in avanti.

Circa l'applicazione dello strumento di cui all'art. 709 ter c.p.c. al caso di specie, la Cassazione afferma (pagg. 31 e 32 dell'ordinanza citata): *“Nel presente giudizio, il padre aveva chiesto (pag. 5 decreto impugnato) una sanzione a carico della Massaro, perché la madre di Lorenzo «si era sottratta alle prescrizioni impartite dai giudici», cioè aveva impedito l'esercizio della bigenitorialità. **E questo è stato accertato incontrovertibilmente:** lo riconosce la stessa Corte d'appello che motiva correttamente, nel senso della necessaria scelta, in una situazione critica, della soluzione che arreca minor pregiudizio al minore ormai quindicenne, dovendo il rapporto con il padre, allo stato in situazione di «stallo» a causa del rifiuto del minore, essere ripristinato con una graduale opera, da parte del padre, di riconquista del figlio e non attraverso imposizioni, stante la necessità di «preminente tutela della salute psico-fisica del minore» (cfr. comma 5 nuovo art. 473bis.38 c.p.c.). [...] **La sanzione richiesta era rivolta sull'inadempimento passato, ormai accertato in modo incontestato** e anzi rimarcato dalla Corte d'Appello che ha disposto l'affidamento ai Servizi sociali e indicato la madre come collocataria solo perché ciò rappresentava il «male minore» per il ragazzo”*.

Come noto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la Corte di Appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, opera in un processo “chiuso”, vincolata dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e dai limiti della pronuncia rescindente; deve riesaminare il merito conformandosi alla decisione della Cassazione, con limitata possibilità di nuova istruzione probatoria.

Nel caso in esame questa Corte ritiene di dover respingere la richiesta istruttoria formulata dall'APADULA e avallata dal Curatore Speciale del minore, Avv. Enrico Ronchini, volta ad ottenere dai Servizi Sociali del Municipio Roma X e dal TSMREE competente il deposito di una relazione *“ove vengano descritte con precisione le condotte illecite che hanno ostacolato e ostacolano tutt'oggi la loro attività, nonché il soggetto che le pone in essere”*, guardando tanto al passato quanto all'attualità. E questo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, il principio del giudicato. La pronuncia rescindente è granitica e incontestabile quanto alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 709 ter

c.p.c., ovverosia di un atteggiamento ostruzionistico della MASSARO inequivocamente doloso (l'ostacolo persistente negli anni al corretto svolgimento delle modalità di visita del padre con il minore nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati a Lorenzo da tale atteggiamento sino alla posizione di rifiuto di un genitore) nonché della conseguente violazione dell'esercizio della bigenitorialità (principio tutelato non solo dalla nostra Carta Fondamentale ma anche dalla CEDU): lo riconosce diffusamente in tutto il percorso argomentativo (vedasi pagg. 23, 31, 32), tanto da tacciare la Corte di Appello di Roma di essersi contraddetta nel proprio *decisum*, “*risulta[ndo] del tutto incongrua la motivazione della Corte territoriale in risposta alla richiesta dell'Apadula*” (pag. 31 dell'ordinanza della Suprema Corte).

Al riguardo, è opportuno qui rilevare come risulti del tutto inconferente il richiamo della MASSARO, in questa sede, alla “sindrome da alienazione parentale”: la Suprema Corte ha sì censurato in passato, nell'ambito di questa stessa vicenda processuale, il richiamo alla teorica della c.d. PAS e ai suoi corollari, ma nella misura in cui essi vengono utilizzati quale “*fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre*” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13217/2021), con l'irragionevole “*risultato di correlare il supposto abuso psicologico al grave pregiudizio per il figlio, di cui all'art. 330 c.c.*”. Altro è la ricorrenza di condotte genitoriali inadempienti ai diritti di genitorialità dell'altro genitore e/o al diritto di bigenitorialità del minore, oggetto del principio di diritto espresso dalla pronuncia rescindente. Sul punto la Corte di Cassazione, già nella pronuncia n. 9691/2022, sempre nell'ambito della stessa vicenda processuale, ha riconosciuto come nel corso degli anni “*i giudici di merito hanno accertato che la ricorrente ha sempre ostacolato la ripresa dei rapporti tra l'APADULA e il figlio; al riguardo le stesse relazioni dei c.t.u. e i plurimi provvedimenti susseguiti hanno verificato tale condotta impeditiva, tanto che l'APADULA lamenta di aver incontrato il figlio per circa 4 ore dal 2016*” e, seppur ha cassato il decreto della Corte di Appello del 9 luglio 2021 quanto alla pronuncia di decadenza della stessa MASSARO (perché fondata sulla succitata PAS e per non aver indagato la possibilità che l'allontanamento di LORENZO dall'ambiente e dagli affetti in cui è cresciuto potesse provocare un pregiudizio maggiore rispetto a quello già patito per la perdita del suo diritto alla bigenitorialità) ha riconosciuto come “*ciò naturalmente non*

*incid[a] sul pieno diritto di incontrare il figlio e di sviluppare significative relazioni con lo stesso” e ha concluso il provvedimento rescindente osservando “il diritto alla bigenitorialità dell’Apadula non risulta definitivamente compromesso, nella misura in cui esso predichi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, un’ulteriore fase di recupero attraverso una paziente ripresa dell’opera di assistenza psicologica al minore [...] che implichi anche una adeguata attività psicologica di sostegno alla ricorrente volta a persuaderla dell’inizio di una significativa relazione del padre con il figlio, nell’interesse di quest’ultimo” (atteggiamento quest’ultimo mai intrapreso dalla Massaro).*

In secondo luogo, all’istanza istruttoria formulata dall’Apadula, cui ha aderito il curatore speciale, non può darsi seguito perché la richiesta ex art. 709 ter c.p.c. ha confini temporali ben precisi, i quali devono individuarsi, da un lato, nel momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma (2013) e, dall’altro, nel tempo in cui è intervenuta la decisione oggetto di cassazione con rinvio (ottobre 2023): questa Corte, invero, è chiamata a rivedere la pregressa decisione della stessa Corte territoriale per adattarla al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non potendo estendere la propria cognizione, sicché sarebbe ultroneo indagare sul contegno assunto dalla MASSARO negli ultimi tre anni, il che -come anzidetto- può invece costituire oggetto di un nuovo giudizio.

Precisato il *thema decidendum*, può procedersi alle valutazioni di merito.

Con l’espressione “illecito endofamiliare” si fa riferimento ad un illecito commesso da un familiare ai danni di un altro soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare – rientrandovi, pertanto, anche la violazione dei doveri connessi alla genitorialità (mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio). Questo non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (es. artt. 330 ss. c.c.), discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (così vedasi Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5652/2012). In particolare “l’endiadi diritto ad essere educato e mantenuto” “contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione figliale, sia nella sfera intima

*ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psico fisico di ogni persona. Sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata con l. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore” (vedasi Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26205/2013).*

In questo quadro, l'art. 709 ter c.p.c. si ritiene essere indice del riconoscimento normativo del diritto del minore a preservare la continuità del rapporto personale con entrambi i genitori anche nella crisi della famiglia. Seppure non sussista unanimità di vedute in ordine alla natura delle previsioni di cui ai n. 2 e 3 della disposizione citata – ad un orientamento, maggioritario, ad opinione del quale trattasi di ipotesi di risarcimento danni derivante da commissione di illecito endofamiliare scaturente da gravi inadempienze di uno dei genitori, ovvero dal compimento, da parte del medesimo, di atti pregiudizievoli nei confronti del minore, se ne contrappone un altro, minoritario, per cui saremmo di fronte ad una pena privata giudiziale con funzione essenzialmente preventivo-sanzionatoria – è incontestabile che trattasi di lesione di un diritto a contenuto non patrimoniale, per la cui risarcibilità è stato elaborato in via giudiziale il c.d. “sistema tabellare” che ha assunto valenza para normativa (la Suprema Corte ha difatti affermato che liquidare il danno non patrimoniale prescindendo dalle

tabelle significa violare la regola dell'equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., quindi incorrere nel vizio di violazione di legge).

È opinione condivisa in giurisprudenza, in mancanza di una tabella dedicata al danno da privazione del rapporto parentale, che nella individuazione del *quantum* risarcitorio si debba mutuare (e adattare) quella da perdita del rapporto parentale (in tal senso, in via non esaustiva: Trib. Roma, sent. n. 9295/2019 del 3 maggio 2019; Trib. Roma sent. n. 13981/2020 del 13 ottobre 2020; Trib. Cuneo sent. n. 69/2021 del 27 gennaio 2021).

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: *“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”*.

Si è ritenuto quindi di partire dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all'1 gennaio 2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20, proponendo poi una distribuzione dei punti:

- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla

sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;

- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” (tetto massimo) pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
- Poiché i valori monetari della Tabella edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella Tabella 2021, ai fini della Tabella edizione 2024 i valori monetari sono stati rivalutati all’1.1.2024 con il coefficiente di rivalutazione =1,162268 (cfr “*Osservatorio sulla giustizia civile di Milano-Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti- Edizione 2024*”

Il valore economico del punto così individuato già include tutte le conseguenze normali e tipiche derivanti dalla lesione del diritto preso a riferimento dalla tabella. Ciò che può (e deve essere fatto) dall’Autorità Giudiziaria di volta in volta chiamata a decidere è la personalizzazione di tale valore così individuato, questo perché le tabelle citate fanno riferimento ad un danneggiato medio o tipo e si fondano sulla presunzione fondata sull’*id quod plerumque accidit*.

Tanto detto, con riferimento al caso di specie, la somma finale individuabile sulla base del citato sistema a punti dovrà essere ridotta in ragione del fatto che la tabella presa a riferimento, quella da danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, traduce in moneta un evento infausto per sua natura irreversibile perché causalmente connesso alla morte: il danno che oggi questa Corte è chiamata a liquidare, quello da deprivazione del rapporto parentale discendente dalle condotte assunte dalla MASSARO per dieci anni, è frutto di un illecito sì permanente ma suscettibile di interruzione (perché la madre di LORENZO potrebbe ravvedersi

ovvero lo stesso minore potrebbe decidere in autonomia di recuperare il rapporto con il proprio padre, circostanze, entrambe, tuttavia, allo stato ancora poco plausibili nel breve tempo alla luce delle relazioni del Servizio Sociale e delle plurime CTU svolte in questi anni). Nella determinazione della misura di tale riduzione si terrà conto di ciò, così come anche del fatto che, in ogni caso, il tempo passato (quello in cui si costruisce e coltiva il rapporto fra un padre ed un figlio minore, la cura, l'accudimento, le esperienze di vita vissute insieme, la crescita del minore) non si recupera più (come riconosciuto dalla giurisprudenza sovranazionale laddove ha affermato che *“il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”*: v. Corte EDU, sent. *Lombardo c/ Italia* del 29 gennaio 2013).

Tutto ciò premesso, calando simili considerazioni nel caso concreto, le coordinate utili per individuare la somma a titolo di risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. che possa effettivamente risultare proporzionata e adeguata a ristorare l'illecito endofamiliare patito dall'Apadula per le condotte della Massaro sono le seguenti:

- “il valore punto” della tabella integrata a punti 2024: euro 3.911,00
- forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati: da euro 195.551,59 a euro 391.103,18
- punti per età della vittima primaria (da individuarsi in LORENZO APADULA, privato del rapporto con il proprio genitore): **27 punti**
- punti per età della vittima secondaria (da individuarsi nell'odierno ricorrente in riassunzione): **17 punti**
- punti per convivenza: 0 punti
- punti per sopravvivenza di altri congiunti alla vittima secondaria: **16 punti** (sofferenza interiore e dinamico relazionale per la perdita dell'unico figlio)
- punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: **20 punti**

Dalla moltiplicazione dei fattori relativi al valore del punto (3911,00) e alla somma dei punti esplicitati nei criteri sopra indicati (80) si giunge alla somma di 312.880,00 euro, sulla quale si ritiene di applicare la riduzione del 50% in ragione dei correttivi anzi

esposti circa la non irreversibilità, in astratto, della perdita della relazione e le difficoltà di recupero ad oggi plausibili.

MASSARO LAURA va dunque condannata, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., a risarcire il danno procurato a APADULA GIUSEPPE corrispondendo a quest'ultimo la somma di 156.440,00 euro, calcolata al valore attuale, nonché gli interessi legali sulla stessa somma a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento.

Il tenore della decisione giustifica la condanna della Massaro al rimborso in favore dell'Apadula delle spese di lite, come indicate in dispositivo, previa compensazione in misura della metà delle spese relative al giudizio di legittimità.

Quanto al relativo criterio determinativo, si rileva che al caso di specie deve farsi applicazione del D.M. n. 110/2023, trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023 (art. 12 d.m. cit.).

Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell'art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell'art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui *“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”*. La modifica normativa tiene conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili *“tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici”*, dall'altro dell'elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (*ex multis*, Cass., n. 8425/2020), *“funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo [...] e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice”*.

Il D.M. n. 110/2023 dispone all'art. 3, comma 1 che gli atti processuali abbiano un *format* che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell'atto a esse successive a termini dell'art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).

La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali. Tuttavia, diversamente da come opinato dal ricorrente (pagg. 1-2 della memoria di replica del 30 ottobre 2025), la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023) e non l'inammissibilità dell'atto processuale del caso. Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Nella specie il format della memoria di costituzione della MASSARO non rispetta il precetto dell'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su 103 pagine e circa 200.000 caratteri e, pur indicando apparentemente le ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., non rispetta il disposto della medesima norma nella parte in cui prosegue prescrivendo che *“Nel caso previsto dal comma 1, dopo l’instestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto”*: esigenza, nella fattispecie, assolutamente imprescindibile in ragione del fatto che gran parte dello scritto difensivo ha avuto ad oggetto una ricostruzione processuale non necessaria alla stregua della delimitazione del *“thema decidendum”* imposto dalla Corte di cassazione.

Delle superiori circostanze si è dunque tenuto conto nella liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE**

definitivamente pronunciando, sul rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29690/2024, in accoglimento della domanda ex art. 709 ter c.p.c. formulata da Apadula Giuseppe, così dispone:

- condanna Massaro Laura al pagamento della somma di 156.440,00 euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti di Apadula Giuseppe, oltre interessi legali dalla pubblicazione del presente provvedimento al saldo;
- condanna Massaro Laura al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità, compensate in misura della metà, che liquida in complessivi 3800,00 euro per compensi professionali in favore di Apadula Giuseppe e 2500,00 euro per compensi professionali della curatela speciale del minore, questi ultimi da liquidarsi all'Erario, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi professionali, Iva e contributi di legge nonché al rimborso per intero delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi 12.000,00 euro per compensi professionali in favore di Apadula Giuseppe e 4400,00 euro per compensi professionali della curatela speciale del minore, questi ultimi da liquidarsi all'Erario, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi professionali, Iva e contributi di legge;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Presidente estensore  
Anna Maria Pagliari